

Publicato il 16/02/2023

N. 00166/2023 REG.PROV.COLL.
N. 01122/2022 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1122 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato Luigi Bimbi, con
domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Istituto Comprensivo '-OMISSIS-' di -OMISSIS-, in persona del legale
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura
Distrettuale Firenze, domiciliataria ex lege in Firenze, via degli Arazzieri, 4;

nei confronti

-OMISSIS-, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento:

del diniego di accesso agli atti opposto dal Dirigente Scolastico con nota del
24.08.2022 e conseguentemente per l'accertamento del diritto all'ostensione
degli atti per i quali era stata formulata istanza di accesso in data 25.07.2022;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Istituto Comprensivo '-OMISSIS-' di -OMISSIS-;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 febbraio 2023 il dott. Raffaello Gisondi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

E' impugnato il diniego opposto dal Dirigente Scolastico con nota del 24.08.2022 alla istanza di accesso formulata dai ricorrenti, in qualità di genitori di una alunna frequentante la classe -OMISSIS- della Scuola primaria “-OMISSIS-” di -OMISSIS-, per ottenere copia dei titoli abilitativi dall'insegnamento della lingua inglese nella scuola primaria delle docenti avvicendatesi nell'insegnamento della lingua inglese.

Secondo il Dirigente scolastico la motivazione addotta dagli istanti non espliciterebbe un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata e collegata ai documenti ai quali è richiesto l'accesso e l'istanza traducendosi in un controllo generalizzato sull'operato della P.A.

Il ricorso è fondato.

I ricorrenti sono titolari di un interesse diretto concreto ed attuale alla conoscenza dei documenti richiesti poiché in qualità genitori di una alunna frequentante l'Istituto scolastico sono titolari di una situazione giuridica qualificata rispetto a tutte le circostanze rilevanti ai fini della corretta istruzione della propria figlia che gli stessi sono tenuti a garantire in forza della potestas genitoriale (la quale costituisce appunto una situazione giuridicamente rilevante composta da una fascio di poteri-doveri)

Non era necessaria la esplicitazione tali elementi mediante diffusa motivazione essendo gli stessi immediatamente intellegibili e percepibili.

Il ricorso deve, quindi, essere accolto con liquidazione delle spese come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione I, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie ordinando per l'effetto la ostensione dei documenti richiesti.

Condanna la Amministrazione resistente alla refusione delle spese di lite che si liquidano in Euro 2.000 oltre IVA e c.p.a.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 8 febbraio 2023 con l'intervento dei magistrati:

Roberto Pupilella, Presidente

Luigi Viola, Consigliere

Raffaello Gisondi, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE
Raffaello Gisondi

IL PRESIDENTE
Roberto Pupilella

IL SEGRETARIO